

Urbanistica

Ricostruzione post calamità, il Cdm dà l'ok finale al Ddl

Il commissario potrà essere un «politico» (presidente di Regione) ma anche una figura tecnica «esperta». Architettura istituzionale complessa. Il ruolo dei comuni. Il testo del disegno di legge

di Massimo Frontera

06 Dicembre 2023

Il Consiglio dei ministri chiude la partita sul Ddl per la gestione delle “ricostruzioni nazionali”, dopo mesi di negoziati con le Regioni e gli enti locali. La complessa architettura definita nel testo che il 5 dicembre ha ricevuto l'ultimo sigillo del governo conferma la figura del commissario straordinario, che però non sarà “di norma” il presidente della Regione colpita dalla calamità di rilievo nazionale. Questa formulazione, fortemente stata chiesta dalle Regioni, non si legge infatti all'articolo 3 dell'ultima scrittura preparata per la riunione dei ministri. L'eventuale rinnovo del pressing degli enti territoriali è pertanto rinviato al dibattito parlamentare che ora si aprirà. In ogni caso, il testo lascia aperta anche l'opzione di un commissario non politico, essendo prevista, in alternativa, una scelta tra «soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione».

Come emerge dall'[articolato](#), il commissario, coadiuvato da una struttura di supporto individuata con Dpcm, entro sei mesi dovrà predisporre un «piano generale pluriennale» da sottoporre al governo con il quadro dei danni e il fabbisogno finanziario. Lo «stato di ricostruzione di rilievo nazionale» durerà cinque anni prorogabili a dieci, ci saranno due fondi, uno per finanziare gli interventi e l'altro per pagare il lavoro della struttura. Le disposizioni commissariali, tramite lo strumento tipico dell'ordinanza, potranno derogare a leggi nazionali, fatta eccezione per disposizioni antimafia, beni culturali e norme comunitarie.

Il commissario è inserito in una struttura complessa e articolata. Grande rilievo avrà la “cabina di coordinamento”, una sorta di mini parlamento che riunisce tutte le istituzioni coinvolte a vario titolo nelle scelte e nelle decisioni che finiscono nelle ordinanze. È un riconoscimento all'esperienza maturata soprattutto nella ricostruzione del Centro Italia in cui la cabina svolge il ruolo di una camera di composizione di istanze, problemi, resistenze, difficoltà e bisogni del territorio. Confermato anche il ruolo degli uffici speciali per la ricostruzione, che nel cratere del Centro Italia sono il presidio operativo di riferimento per la ricostruzione privata. Le opere pubbliche potranno essere attuate, a seconda di tipo e dimensione, dai ministeri della Infrastrutture e della Cultura, Demanio, Regioni, Università e diocesi. Può essere coinvolta l'Anas e potranno essere delegati anche i Comuni. Invitalia e Consip potranno svolgere il ruolo di stazioni appaltanti.

L'altro organismo chiave è il dipartimento Casa Italia. Questo dipartimento di Palazzo Chigi si conferma la principale struttura statale chiamata a gestire il ritorno alla normalità, una volta esaurita la fase dell'emergenza a cura dell'altro dipartimento di Palazzo Chigi, cioè la Protezione Civile. Casa Italia avrà un ruolo delicatissimo nella “messa a terra” delle direttive del governo in ordine sia a questioni tecniche sia a questioni legate alle «peculiarità dei territori». Un ruolo che, a seconda di quanto sarà svolto in modo efficiente e diplomatico, potrà accelerare ma anche frenare la ricostruzione. Il capo dipartimento di Casa Italia potrà anche svolgere una funzione operativa per conto della struttura commissariale adottando «indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari». L'architettura della ricostruzione prevede inoltre una “conferenza permanente” presieduta dal commissario, che riunisce prevalentemente le amministrazioni centrali e che svolge funzioni di conferenza di servizi, con la parola definitiva su «pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte».

Un grande impegno è richiesto, infine, anche agli enti locali. Entro 18 mesi dalla deliberazione dello “stato di ricostruzione” ai comuni si chiede di approvare «la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi». Da parte le regioni, entro due anni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione, «possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi».

Gli ultimi contenuti di Urbanistica →

06 Dicembre 2023

Ecobonus e case fantasma, arriva un altro sequestro

di Giuseppe Latour

06 Dicembre 2023

Olimpiadi invernali 2026, Salvini rilancia l'ipotesi pista di bob a Cortina

di Sara Monaci

05 Dicembre 2023

Permesso di costruire, la decadenza richiede sempre un provvedimento formale

di M.Fr.

04 Dicembre 2023


Superbonus, quando le spese trainate sono pagate dai singoli condòmini

di Alessandro Borgoglio

04 Dicembre 2023

Insanabile l'abuso realizzato nei pressi di un corso d'acqua

di Davide Madeddu

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

il sole
24 ORE